



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 08.06.2024

DELIBERA NR. 49

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Riconferma e rivendicazione del diritto di proprietà del Comune di Sant'Angelo del Pesco relativamente alla costruzione del porticato di raccordo tra la Piazza dei Caduti e il fabbricato costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Conferma del riconoscimento del pubblico uso sul predetto porticato.-

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di giugno, alle ore 12,20, con la continuazione, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco dott.ssa NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	MARZANO Roberta	Assessore		X
		TOTALI	2	1

Partecipa alla seduta il dott. Domenico DI GIULIO, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
(delibera, pagine interne)

=====

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Data: 08.06.2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Carmine Di Giulio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Di Giulio Domenico

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Riconferma e rivendicazione del diritto di proprietà del Comune di Sant'Angelo del Pesco relativamente alla costruzione del porticato di raccordo tra la Piazza dei Caduti e il fabbricato costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Conferma del riconoscimento del pubblico uso sul predetto porticato.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

- che il Comune di Sant'Angelo del Pesco costruì, a proprie spese, il porticato di raccordo tra l'edificio dell'ex asilo infantile e la sottostante Piazza dei Caduti, resosi necessario in quanto la allora Cassa per il Mezzogiorno, al fine di costruire l'edificio dell'Asilo, richiese che il porticato, previsto nel progetto per superare il dislivello tra la Piazza ed il piano di posa dell'edificio di cui sopra, fosse realizzato dal Comune;
- che il porticato in parola è stato costruito dal Comune in base al progetto e alla relazione illustrativa del progettista, approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno, che prevedeva la creazione di un porticato a pubblico beneficio, dovendo servire per superare il dislivello anzidetto ed in considerazione che l'opera, così come progettata, era destinata a ricoprire una zona completamente distrutta dagli eventi bellici e particolarmente sconcia ed abbandonata, la cui area fu espropriata dal Comune stesso e successivamente oggetto di sgombero sempre a spese del Comune;
- che il relativo stanziamento di bilancio, per far fronte alla spesa relativa all'esproprio ed al ripianamento dell'area da destinarsi alla costruzione dell'asilo, fu assunto con delibera del C.C. nr. 50 del 14.11.1957 concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1958;
- che risultò impossibile, alla predetta Cassa, comprendere in quella dall'Asilo, la spesa necessaria per la costruzione del portico, che quindi doveva necessariamente essere realizzato a spese del Comune;
- che il Comune di Sant'Angelo del Pesco, su direttiva della Cassa stessa, ai fini dell'approvazione del progetto per la costruzione dell'asilo infantile, assunta direttamente dalla Cassa per il Mezzogiorno, con la previsione di detto porticato la cui spesa doveva essere assunta a carico di questo Comune, con delibera del C.C. nr. 25 del 22.10.1958 fu deliberata l'approvazione del progetto con la connessa creazione di un portico di raccordo tra l'area prescelta e la sottostante Piazza dei Caduti con la contestuale assunzione, a carico del Comune, della spesa per la realizzazione del suddetto portico;
- che il Comune di Sant'Angelo del Pesco, con deliberazione C.C. nr. 11 del 14.07.1963, ebbe a riconfermare e rivendicare contro chiunque il diritto di proprietà del Comune sul porticato, relativamente alla costruzione;
- che con successiva delibera della G.C. nr. 60/bis del 28.06.1981 il Comune stesso ribadì quanto stabilito dal Consiglio Comunale con il predetto atto nr. 11 del 14.07.1963, riconfermando e rivendicando contro chiunque, il diritto di proprietà del Comune di Sant'Angelo del Pesco sul porticato in oggetto, che in quanto tale resta di pubblica disponibilità;

CONSIDERATO:

- che il Sindaco pro tempore del Comune di Sant'Angelo del Pesco, in ultimo con nota prot. 868 del 25.03.2005, ebbe a diffidare il competente Ufficio catastale dal procedere all'accatastamento dell'immobile ex asilo (compreso il porticato in questione) in capo alla locale parrocchia da quest'ultima richiesto, in attesa di regolarizzare le posizioni assunte in merito dal Comune stesso (rivendicando il titolo sul porticato medesimo), con la locale Parrocchia e la cessata Casmez;
- che con nota prot. nr. 2755 del 06.08.2018, indirizzata anche alla Diocesi di Trivento, veniva inviata a tutti gli interessati la documentazione, comprovante l'uso pubblico del portico, richiesta a seguito dell'incontro congiunto tenutosi presso gli uffici comunali in data 25.07.2018 alla presenza del tecnico

comunale, dell'economista diocesano Don Antonio, del tecnico di fiducia della Diocesi stessa geom. Molinaro, del Sindaco e del parroco locale Don Sergio;

RILEVATO CHE:

- tale porticato, dal 1966 quale anno di completamento della predetta opera pubblica da parte della ormai cessata Cassa per il Mezzogiorno, continua ad adempiere da oltre 58 anni la funzione di collegamento con la Piazza dei Caduti, risultando oggettivamente ed effettivamente in uso pubblico da parte di tutti i cittadini da allora e tutt'ora;
- l'Amministrazione Comunale sul portico in questione, proprio in virtù della sua funzione di pubblica disponibilità e della sua permanente apertura a favore di tutti i cittadini in quanto destinato a soddisfare prevalenti interessi della comunità, ha realizzato nel tempo una serie di interventi di manutenzione nonché di avvenimenti di interesse pubblico ed in particolare a titolo semplificativo e non esaustivo:
 - manifestazioni sportive,
 - riunioni con la cittadinanza;
 - assemblee divulgative di manifestazioni ed iniziative di varia natura;
 - feste patronali e raduni di vario tipo;
 - cerimonie in genere e matrimoni;
 - ritrovi di giovani e anziani;
 - concerti musicali in occasione di feste;
 - giochi per bambini e ragazzi;
 - iniziative culturali e sociali;

ACCERTATO:

- che, in materia, per costante e consolidata giurisprudenza, l'uso pubblico di un bene non implica necessariamente la contemporanea titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, poiché l'art. 825 del codice civile conferma l'esistenza di diritti di uso pubblico su beni privati e li qualifica "diritti demaniali su beni altrui";
- che ai fini dell'accertamento ad uso pubblico non sono determinanti le risultanze catastali bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato *iure servitutis publicae* da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una collettività territoriale, dalla concreta idoneità della struttura a soddisfare esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto ad uso pubblico" (TAR Toscana — Firenze Sez. 111, del 19.07.2004 nr. 2637; tra le tante cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.10.2000 nr. 5692; id., T.A.R. Napoli, III, 16.10.2017, nr. 4824; T.A.R. Lecce, 05.01.2015, nr. 5; Cons. Stato, 14.02.2012, nr. 728; Cons. Stato, IV, 15.06.2012, nr. 3531);
- che con riguardo al titolo valido ad affermare il diritto ad uso pubblico, si precisa che la costante giurisprudenza di legittimità, sia della Suprema Corte di Cassazione sia del Consiglio di Stato, ha avuto cura di precisare come l'uso pubblico di un'area può sorgere non solo ed esclusivamente su base convenzionale per contratto tra le parti (costituzione di servitù ex art 1027 c.c.) ovvero per decreto impositivo d'asservimento per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, come le strade comunali (artt.1 e 44 del DPR 327/01), ma anche con l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto per lunghissimo tempo, in modo tale che il bene stesso assuma caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale, il cosiddetto "*uso ab immemorabili*" (uso pubblico risalente nel tempo) (Cass. Civ., Sez. II, 21.05.2001 nr. 6924; idem, 13.02.2006 nr. 3075), o in subordine per effetto di titolo di diritto amministrativo denominato "*dicatio ad patriam*" ex art. 825 c.c. (ex multis. Cassazione Civile, Sez. II, 21.02.2017, nr. 4416; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.05.2017, nr. 2368);
- che nel caso di specie non può negarsi l'avvenuta acquisizione del diritto reale di godimento sul portico anzidetto utilizzato continuativamente ed ininterrottamente da oltre 58 anni dal Comune di Sant'Angelo del Pesco;
- che sussistono tutti i requisiti di matrice legale e giurisprudenziale per riconoscere la servitù d'uso pubblico su detto bene utilizzato da decenni "*uti cives*", ossia:
- che il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, può anche identificarsi

nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. (Consiglio di Stato sentenza nr. 5820 del 10.10.2018);

- che segnatamente, la giurisprudenza ne ha rilevato la sussistenza tramite la presenza dei seguenti presupposti:

- 1) la pluriennale destinazione a uso pubblico del portico in questione;
- 2) idoneità del bene a soddisfare un interesse generale;
- 3) il protrarsi per il tempo necessario all'usucapione;

RILEVATO CHE:

- nel caso di specie, alla luce di quanto sopra illustrato, sussistono non solo i primi due requisiti (ampiamente descritti e provati), ma anche l'uso pubblico del bene irretrattabilmente protrattosi in maniera continuativa, pacifica e ininterrotta da oltre 58 anni: il presunto proprietario nei fatti non si è mai opposto all'utilizzo, anzi con nota del 07.07.1963 l'allora parroco parrocchiale ebbe a chiedere il benessere dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di un'opera utilizzando detto porticato, negata con la delibera C.C. nr. 11 del 14.07.1963;

- laddove non fosse ritenuta convincente la precedente ipotesi, è tuttavia chiaramente ravvisabile anche la "*dicatio ad patriam*", quale titolo costitutivo della servitù di uso pubblico. Con tale termine si intende quel "mero fatto giuridico che il proprietario mette volontariamente, con carattere di continuità, una cosa propria a disposizione del pubblico e di assoggettarla all'uso correlativo, al fine di soddisfare una esigenza comune ai membri di tale collettività "*ut icives*", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima." (Cass. Sez. II nr. 23960/2013; Cass. civ., Sez. I, 11.03.2016, nr. 4851);

RAVVISATA, pertanto, la necessità di riconfermare quanto già espresso dalle precedenti amministrazioni comunali, con riguardo al predetto porticato;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RICONFERMARE E RIVENDICARE contro chiunque, il diritto di proprietà del Comune di Sant'Angelo del Pesco sul porticato in oggetto, che in quanto tale resta di pubblica disponibilità, già ribadito con delibera del C.C. nr. 11 del 14.07.1963 e successiva delibera G.C. nr. 60/bis del 28.06.1981.

DI CONFERMARE la diffida formulata verso l'ufficio catastale come detto in premessa, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti in merito a tutela dell'interesse pubblico.

DI RICONOSCERE, per avere il Comune di Sant'Angelo del Pesco provveduto alla realizzazione a proprie spese, la costituzione dell'uso pubblico, mediante possesso qualificato ed ininterrotto "*ab immemorabili*" sul porticato di raccordo tra l'edificio ex asilo infantile e la sottostante Piazza dei Caduti, facente parte della particella catasto urbano di Sant'Angelo del Pesco nr. 251 del foglio 15.

DI GARANTIRE il libero accesso ed utilizzo del porticato citato per le finalità dell'uso pubblico di cui in premessa, rendendolo fruibile ed accessibile alla comunità, vietando eventuali modifiche all'immobile senza previa autorizzazione del Comune di Sant'Angelo del Pesco.

DI DARE ATTO che qualora non si ritenesse sussistente il cosiddetto *uso "ab immemorabili"*, è tuttavia chiaramente ravvisabile anche la "*dicatio ad patriam*" quale titolo costitutivo della servitù di uso pubblico sul porticato stesso.

DI INVIARE il presente atto al parroco della locale parrocchia di San Miche Arcangelo;

DI AUTORIZZARE, il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale ad apporre adeguata segnaletica verticale nei pressi del porticato medesimo con cartello riportante sinteticamente la seguente dicitura: **porticato ad uso pubblico (delibera G.C. 49/2024).**

DI DARE ATTO che eventuali risvolti diretti ed indiretti sia patrimoniali che finanziari per l'Ente, derivanti dal presente atto potranno essere valutati soltanto alla definizione finale dell'intera procedura;

DI TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile dell'Area Tecnica.

DI TRASMETTERE il presente deliberato all'Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione Trasparente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito, per continuare a garantire tempestivamente e con continuità l'uso pubblico del porticato in parola ed agli adempimenti gestionale da attuare.

DI SOTTOPORRE la presente a ratifica del Consiglio Comunale in una prossima seduta.-

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

ATTESA l'urgenza di provvedere,

Con voto unanime, espresso in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;

successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 04.07.2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 04.07.2024 al 19.07.2024 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 270
Sant'Angelo del Pesco, li 04.07.2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

Copia Conforme all'originale.
Sant'Angelo del Pesco, li

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- () Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- (X) Il giorno 08/06/2024 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 08/06/2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio
